Atto privato Reg.to a Novara il 2 DIC. 2011
n° 9022 Serie III imposta assolta
F23 Euro 168,00
IL DIRETTORE
Dr. Giovanni Ferraris

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "STUDIO DANZA NOVARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Articolo 1 – Denominazione e sede sociale

E' costituita in Novara, Via Cuneo n. 5, un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile ed in conformità di quanto disposto ai sensi del comma 17 dell'art.90 della Legge n. 289/2002, denominata **"Studio Danza Novara Associazione Sportiva Dilettantistica"**, abbreviata **"Studio Danza Novara A.S.D."**, di seguito "l'Associazione".

Art. 2 – Scopo Sociale

1. L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
2. L'associazione ha per finalità:
   a) lo sviluppo e la diffusione di attività connesse con la disciplina della danza sia sotto il profilo sportivo che artistico, intesa comunque come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, pre-agonistica, amatoriale, ludico sportiva e ricreativo didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina;
   b) lo sviluppo e la diffusione di attività connesse alla danza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: discipline espressive, ginnastiche posturali, discipline orientali, pilates, aikido, etc.
   c) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della danza sportiva;
   d) istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolari e organizzando servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, sanitari e per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
   e) svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale;
   f) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati di qualsiasi tipo e natura per la gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di corsi e/o seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, concessione in uso di locali, ecc.
   g) favorire la nascita e la costituzione di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
   h) la partecipazione, attraverso i propri associati ed i propri tecnici ed insegnanti a gare e campionati;
   i) l'organizzazione di gare, campionati, congressi, festival, spettacoli, corsi formativi di danza sportiva ed artistica, nonché l'attuazione di tutte

quelle attività anche di carattere ricreativo e culturale correlate allo scopo sociale;

j) per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, concessione, manutenzione ordinaria di impianti, locali ed attrezzature abilitate e/o adibite alla pratica della suddetta disciplina e compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili alle finalità sociali, all'uopo stipulate con appositi contratti;

k) nella propria sede o nei locali da lei gestiti, condotti o concessi per lo svolgimento dell'attività istituzionale, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

l) l'Associazione potrà altresì, per fini istituzionali, concludere contratti di qualsiasi tipo tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli assicurativi, di fornitura, pubblicitari, di sponsorizzazione e di merchandising;

3. L'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 c.c. solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. In ogni caso, ogni incarico e/o contratto dovrà essere conferito mediante scrittura privata sottoscritta dal Presidente *pro tempore* e corrisposto secondo la normativa relativa ai compensi erogati dalle associazioni sportive ex L. 289/2002 ed aggiornata con il d.P.C.M. del 28 marzo 2007 e pubblicato sulla G.U. 9 maggio 2007, n. 106, nonché secondo le ulteriori normative applicabili in materia di lavoro.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Italiano (di seguito "C.O.N.I."), nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito "FIDS") e di ogni altra Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva cui la stessa intenderà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti summenzionati dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei medesimi enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente statuto le norme, gli statuti ed i regolamenti federali e/o degli altri Enti di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Con l'affiliazione alla FIDS e/o ad un Ente di Promozione Sportiva, l'Associazione si impegna a richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I. ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n.186.

6. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire con altri enti, sia pubblici che privati, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
7. L'Associazione si impegna altresì a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federale.
8. Durante la durata dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 – Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con la delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda di ammissione
1. Possono fare parte dell'Associazione in qualità di associati, sia le persone fisiche che le persone giuridiche - le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti – che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono fare parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo.
5. In caso di domanda di ammissione di associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà legale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa, che verrà stabilita ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo, è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita o ceduta a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall' associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

3. All' associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 12.
4. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale con le modalità indicate di volta in volta dal Consiglio Direttivo mediante apposito Regolamento.
5. La qualifica di associato è sempre subordinata al versamento della quota annuale di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo.
6. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
   a) Dimissione volontaria;
   b) Morte;
   c) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale;
   d) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l' associato che commette azioni ritenute disonorevoli o disciplinarmente rilevanti, nonché dannose entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
   e) Scioglimento del sodalizio secondo le disposizioni del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d), assunto dal Consiglio Direttivo, potrà essere preceduto da un eventuale incontro con l'associato, che dovrà comparire personalmente. Nel corso di tale incontro, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso all'interno dell'Associazione né svolgere alcun tipo di attività ad esso connessa (ad esempio come insegnate o dirigente sportivo).

Art. 7 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

Sono organi sociali eventuali:

- Il Presidente Onorario;

Art. 8 – Convocazione e Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede legale dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, raccomandata, elettronica, PEC, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (c.d. "ordine del giorno").
3. L'assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendono presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottofirmate da almeno dieci associati e presentate almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
4. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
6. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
   a) Almeno la metà più uno dei associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
   b) Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.

Art. 9 – Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni possono partecipare alle Assemblee in persona di chi ne esercita la legale patria potestà, fatto salvo quanto espressamente stabilito dall'art. 5 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale ed eventualmente sugli altri organi ufficiali di comunicazione dell'Associazione, l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta unita alla copia di un documento di identità del delegante, un solo associato. Avranno diritto di voto in assemblea solo i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede legale dell'Associazione e contestuale comunicazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo di posta ordinaria, raccomandata, elettronica, PEC, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art.11 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza con le modalità previste dal precedente art. 8 dello Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nomina del Presidente Onorario, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi

qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione, essendo ogni altra materia delegata al Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Validità delle Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Per la nomina delle Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria voterà a scrutinio segreto e lo spoglio delle schede verrà effettuato da uno scrutatore all'uopo nominato.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo i casi previsti dal precedente comma 2.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque componenti eletti dall'Assemblea Straordinaria degli Associati secondo le modalità previste dal precedente art. 12.
2. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, e che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di qualsiasi altra Federazione o Ente di Promozione Sportiva ad esso aderenti o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno e che al momento dell'assemblea non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare di sospensione ai sensi dell'art. 16*bis* dello Statuto.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve

essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – Dimissioni dei Consiglieri

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio mediante nomina espressa dalla volontà dell'Assemblea straordinaria degli Associati. Fino alla nomina del nuovo Consigliere/i, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prossima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione della carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decurtato unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime prorogato.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta la richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza alcuna formalità.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo;

a) Deliberare sulle domande di ammissione dei associati;
b) Redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea degli associati;
c) Indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8;
d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
e) Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, secondo le modalità di cui al successivo art. 15*bis*.
f) Potrà compilare uno o più Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da esse promosse, regolamenti la cui inosservanza è obbligatoria per tutti i soci;

g) Può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte;
h) Tenere il libro soci, libro verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16*bis* – Poteri disciplinari del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo emanerà uno o più Regolamenti volti a disciplinare le norme comportamentali e di condotta degli Associati durante lo svolgimento dell'attività associativa. I suddetti regolamenti dovranno essere portati a conoscenza di tutti gli associati mediante i mezzi di comunicazione più idonei. In caso di violazione o non rispetto delle norme contenute nei predetti Regolamenti, il Consiglio Direttivo, sentito eventualmente l'associato/i personalmente ed in contraddittorio, potrà erogare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale;
- Richiamo scritto;
- Sospensione dall'attività associativa per un massimo di dodici mesi consecutivi;
- Radiazione dall'Associazione.

Avverso tali provvedimenti, si potrà procedere secondo le modalità previste dal successivo art. 23 del presente Statuto.

Art. 17 – Il Presidente e il Presidente Onorario

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il solo ad avere la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
2. L'assemblea straordinaria può altresì eleggere e nominare un Presidente Onorario, che potrà partecipare a tutte le attività dell'Associazione e del Consiglio Direttivo senza poteri di voto o in qualsiasi modo decisori e di rappresentanza legale dell'Associazione.

Art.18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e sociali, nonché, quale Tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci.
3. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso, con i mezzi opportuni.
4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dal precedente art. 13 (Dimissioni).

Art. 21 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti (pubblici e privati) ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti da qualsiasi attività organizzate dall'Associazione in attuazione degli scopi sociali.

Art. 23 – Sezioni

L'Assemblea, nella composizione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi ed ambiti che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 – Controversie

E' obbligo delle parti, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'Associazione stessa o, in alternativa, incaricando un Organismo di Conciliazione con sede in Milano ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, riconosciuto ed accreditato dal Ministero della Giustizia ed iscritto al relativo Registro.

Art. 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi il diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o di altro Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata e le norme del Codice Civile.

Art. 27 - Registrazione

Il presente statuto approvato dall'Associazione, come da normativa vigente, viene sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00006651 00003EZ3 W017J001
00188948 20/12/2011 11:06:30
0001-00009 8FF7CFC0829D888A
IDENTIFICATIVO : 01100122150527
0 1 10 012215 052 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00006651 00003EZ3 W017J001
00188949 20/12/2011 11:06:35
0001-00009 87E49520D4568643
IDENTIFICATIVO : 01100122150515
0 1 10 012215 051 5

MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00006651 00003EZ3 W017J001
00188950 20/12/2011 11:06:40
0001-00009 F3A4D5F8AA1A4C21
IDENTIFICATIVO : 01100122150504
0 1 10 012215 050 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00006651 00003EZ3 W017J001
00188951 20/12/2011 11:06:44
0001-00009 AD1CA790F6929283
IDENTIFICATIVO : 01100122150492
0 1 10 012215 049 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00006651 00003EZ3 W017J001
00188952 20/12/2011 11:06:49
0001-00009 F566148F7A37E774
IDENTIFICATIVO : 01100122150481
0 1 10 012215 048 1